



Comune di Fornovo di Taro

Provincia di Parma



***CONCESSIONE DI SERVIZI
CIMITERIALI***

SCHEMA DI CONVENZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione dei servizi cimiteriali del Comune di Fornovo di Taro in Provincia di Parma. I servizi cimiteriali comprendono:
 - a) **gestione cimiteriale**, comprensiva di manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze
 - b) **operazioni cimiteriali** con intervento sulle salme richieste da privati, amministrazione comunale o autorità giudiziaria
 - c) **attivazione e gestione** lampade votive.
2. La concessione dei servizi come sopra elencati si riferisce ai seguenti complessi cimiteriali comunali:

1- cimitero del Capoluogo	str. Val Sporzana	Respiccio
2- cimitero di Piantonia	str. Prinzera	Piantonia
3- cimitero di Sivizzano	str. Val Sporzana	Sivizzano
4- cimitero di Vizzola	str. Vizzola	Ricco'
5- cimitero di Neviano dè Rossi	str. Neviano dè Rossi	Neviano

Il concessionario estenderà i servizi agli ampliamenti cimiteriali che dovessero avvenire durante la vigenza contrattuale, relativi a nuovi reparti e nuovi complessi di loculi, cellette ossario, fosse comuni, tombe.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

A) GESTIONE CIMITERI

Sono a carico del concessionario:

1. tutti i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze, necessari a mantenere un adeguato stato di conservazione e decoro, nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da:
 - a. Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria
 - b. D.P.R. 285/90
 - c. Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed altre disposizioni di legge in materia
 - d. Legge Regionale n. 19/2004 e successivi atti normativi
 - e. D.lgs 81/2008 e ss.ii.mm.che si intendono parte integrante del presente atto
2. l'attività di vigilanza sulle strutture cimiteriali affinché venga prontamente rilevata la necessità di intervenire sui manufatti e sugli immobili, e sull'accesso agli stessi da parte del pubblico affinché vi sia il rispetto dei regolamenti e delle norme in vigore. A tale fine l'impresa deve segnalare all'Amministrazione:
 - a. quando gli impianti e le opere esistenti (illuminazione votiva, ascensori, cancelli elettrici, rete fognaria, impianti relativi al servizio igienico del capoluogo, attrezzature cimiteriali quali scale, ecc. di proprietà dell'Amm.ne Comunale) non sono in stato di efficienza, entro 48 ore dalla rilevazione della criticità;

- b. quando venga fatto un uso improprio del cimitero da parte di qualcuno, nell'immediatezza della rilevazione;
 - c. quando l'accesso ai cimiteri non sia solo pedonale, vigilando affinché nessun veicolo non autorizzato abbia la facoltà di accedervi, nell'immediatezza della rilevazione;
 - d. quando le ditte esecutrici di interventi edilizi per conto di privati non risultino munite di autorizzazione comunale e la loro attività limiti l'utilizzo della struttura cimiteriale, o quando le ditte, al termine degli interventi, non provvedano a ripristinare le aree concesse in uso per i lavori o lascino nel complesso cimiteriale o sue pertinenze scarti, rifiuti o sporcizia di qualsiasi tipo oppure utilizzino impropriamente e/o danneggiandole, attrezzature cimiteriali, nell'immediatezza della rilevazione;
 - e. quando vengano violate o disattese le norme contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria o del DPR 285/90, nell'immediatezza della rilevazione;
3. il funzionamento, la gestione e la manutenzione ordinaria e il controllo di impianti per l'automazione di cancelli dei complessi cimiteriali di essi provvisti, e di eventuali altri impianti dal momento in cui dovessero essere installati. Il tutto deve intendersi comprensivo della spesa di fornitura corrente elettrica.
4. il funzionamento, la manutenzione ordinaria delle fontane cimiteriali compresa la sostituzione di valvole, rubinetti, flessibili, pulizia e manutenzione degli scarichi per impedire tracimazione degli stessi anche con l'ausilio di auto spurgo, compreso oneri di contratto con il gestore del servizio idrico integrato, prevedendo, in caso di necessità e dandone informazione al servizio comunale, l'interruzione del funzionamento delle stesse nella stagione invernale e la ripresa del funzionamento nella stagione primaverile .
5. Particolari Solennità.
In occasione di particolari solennità (quali ad esempio quelle dell'1 e 2 novembre di ogni anno) il concessionario dovrà:
- a. garantire la perfetta manutenzione, pulizia e decoro di tutte le pertinenze interne ed esterne di ogni impianto cimiteriale come prima ed oltre descritto;
 - b. provvedere alla perfetta pulizia delle cappelle/chiesette con pulizia dei serramenti, pavimenti e lucidatura dei legni;
 - c. controllare e dare funzionanti gli impianti di amplificazione presenti e quelli che si andranno eventualmente a realizzare in corso di contratto;
6. La gestione comporta nello specifico i seguenti interventi a carico del concessionario:
- Aree esterne alla corte cimiteriale**
- Esternamente alla corte cimiteriale la ditta effettuerà i seguenti servizi di manutenzione:
- a) spazzamento dei viali di accesso almeno una volta ogni due settimane nel periodo di caduta delle foglie ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità nei restanti periodi, in particolare in occasione di celebrazioni, funerali o altre operazioni cimiteriali.
 - b) sfalcio dell'erba delle parti esterne e viali adiacenti al cimitero, nei viali alberati di collegamento tra la strada pubblica e l'edificio cimiteriale, quando la crescita sia superiore a 15 cm, ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità nei restanti periodi in particolare in occasione di celebrazioni, funerali o altre operazioni cimiteriali.
 - c) sfalcio dell'erba nei parcheggi o nei cortili ghiaiaiati con la stessa frequenza del taglio erba nelle corti interne;
 - d) potatura delle siepi ogni qual volta la crescita sia superiore ai 25 cm., ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità nei restanti periodi in particolare in occasione di celebrazioni, funerali o altre operazioni cimiteriali;
 - e) potatura ordinaria delle alberature con cadenza biennale secondo indicazioni dell'ufficio ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
 - f) manutenzione ordinaria alle fontanelle di acqua potabile consistente in sostituzione di rubinetti e pulizia dello scarico per garantire sempre il corretto deflusso delle acque;

- g) sgombrare neve e spargimento materiali disgelanti sempre e comunque quando necessario per garantire l'accesso e la fruibilità delle strutture, oltre al servizio reso dal Comune, in particolare in occasione di celebrazioni, funerali o altre operazioni cimiteriali.

Aree interne alla corte cimiteriale

Nelle aree interne alla corte cimiteriale, la ditta effettuerà tutti i seguenti servizi di manutenzione quali opere di pulizia, igienizzazione, manutenzione del verde e degli edifici cimiteriali e precisamente:

- a) pulizia mensile, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dei viali, dei porticati pubblici e gallerie pubbliche; pulizia delle camere mortuarie due volte all'anno e dei locali di servizio al cimitero quando necessario per garantirne il mantenimento decoroso; pulizia di vetrare pubbliche, parapetti, con lavaggio dei pavimenti pubblici mediante soluzioni acide almeno due volte all'anno, una delle quali prima delle celebrazioni dei defunti, e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità in particolare in occasione di celebrazioni, funerali o altre operazioni cimiteriali;
- b) deragnatura di tutti gli spazi pubblici almeno ogni trimestre e/o comunque quando necessario per garantire uno stato di decoro e pulizia;
- c) igienizzazione dei cimiteri e dei locali accessori e camere mortuarie
- d) vuotatura dei contenitori per i rifiuti almeno ogni due settimane, ed in maniera più frequente in occasione della commemorazione dei defunti e nel periodo estivo, in modo tale da consentire sempre l'utilizzo dei bidoni da parte degli utenti ed evitare l'insorgere di cattivi odori e/o la proliferazione di animali o insetti nocivi;
- e) pulizia dei servizi igienici di pertinenza dei complessi cimiteriali ogni volta che se ne presenti la necessità per garantire uno stato di decoro e pulizia, con interventi minimi settimanali;
- f) trasporto a rifiuto dell'addobbo funebre floreale quando lo stesso non abbia più le caratteristiche idonee di decoro ed igienico-sanitarie e comunque non oltre sette giorni dall'apposizione, con divieto assoluto di deposito anche temporaneo nelle aree di pertinenza interna o esterna dei cimiteri;
- g) taglio dei prati e delle aiuole, dei campi comuni, dei percorsi verdi, ogni qual volta l'erba abbia raggiunto l'altezza di cm. 10 e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità in particolare in occasione di celebrazioni, funerali o altre operazioni cimiteriali, trattamenti anticrittogamici e di diserbo in base alla necessità, risemina dei campi e dei prati;
- h) trattamenti di diserbo nei viali interni ghiaiosi o pavimentati e tra le tombe in modo da mantenere le superfici ghiaiate o pavimentate prive di erbe in ogni stagione e condizione atmosferica.
- i) potatura delle siepi ogni qual volta la crescita sia superiore ai 25 cm., ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità nei restanti periodi in particolare in occasione di celebrazioni, funerali o altre operazioni cimiteriali ;
- j) potatura ordinaria delle alberature con cadenza biennale secondo indicazioni dell'ufficio ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
- k) controllo ed interventi di disinfestazione e derattizzazione per la presenza di insetti o animali pregiudizievoli per la salute pubblica e per il decoro dei luoghi. Interventi di disinfestazione per zanzare previo parere e/o richiesta dell'Ausl competente;
- l) irrigazione di prati nuovi, siepi ed opere in verde in base all'andamento stagionale, su richiesta dei competenti uffici comunali;
- m) fornitura, manutenzione e/o sostituzione degli attrezzi per la pulizia quali scope, raccoglitori e contenitori per rifiuti;
- n) sgombrare della neve dai viali interni, dai gradini dei portici, dalle scale di ingresso ed interne, pulizia del percorso per le fontane anche se esterne alla corte cimiteriale, ed in generale dell'interno dell'area cimiteriale ecc. e gradini di accesso, ogni qual volta lo spessore del manto nevoso sia di 5 cm. e sempre, prima di un servizio funebre.

- o) fornitura e spargimento di materiale per il disgelo su gradini e superfici sdrucciolevoli dei percorsi pedonali e gradini per non creare pregiudizio agli utenti in occasione di gelate e nevicate;
- p) stesa di ghiaietto o pietrischetto nei viali e nei percorsi all'interno delle aree cimiteriali;
- q) manutenzione ordinaria delle attrezzature esistenti e di tutte quelle che il Concessionario o le Amministrazioni Comunali intenderanno acquistare, quali scale, barelle porta feretri, monta feretri ecc. e verifica periodica del corretto funzionamento e stato di conservazione, con trasmissione di apposito verbale di verifica ai servizi comunali; la mancata trasmissione di detto verbale comporterà responsabilità diretta del concessionario in caso di danni a cose o persone;
- r) manutenzione ordinaria dell'impianto fognario, come la pulizia dei pozzetti di ispezione, pulizia e vuotatura delle caditoie e dei pozzetti degli scarichi pluviali, interventi con autospurgo;
- s) manutenzione ordinaria ai serramenti, alle carpenterie, ai cancelli ecc. compresa la sostituzione di serrature e lucchetti, e le opere di assistenza edile eventualmente connesse;
- t) manutenzione ordinaria alle strutture ed opere murarie quali ad esempio ma non in modo esaustivo: rimozione di intonaco staccato e suo ripristino con malte idonee sino ad altezza d'uomo, compreso il rappezzo del tinteggio, stuccatura di fessurazioni e ricostruzioni di spigoli o angoli in murature, marciapiedi e gradini, anche ed in particolare resisi necessari in seguito ad operazioni cimiteriali; messa in quota o ripristino della sigillatura di chiusini in pertinenze interne ed esterne ecc.
- u) interventi manutentivi atti a rimuovere e/o segnalare situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità, provvedendo successivamente a segnalare all'Amministrazione competente la necessità di interventi a suo carico.
- v) smaltimento dei rifiuti:
 - Relativamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei complessi cimiteriali del **Comune di Fornovo Taro** e loro pertinenze il concessionario potrà avvalersi del Centro di Raccolta Comunale nell'area artigianale di Via Di Vittorio nel Capoluogo unicamente negli orari di apertura per il conferimento di tutte le frazioni ivi normalmente conferibili quali arredi floreali funebri, corone e cuscini costituiti da materiali misti.

Per quanto attiene invece allo smaltimento degli inerti o altri rifiuti per i quali non esiste sistema di raccolta pubblico, o che non sono frazioni di rifiuti riciclabili conferibili ai centri di raccolta, il concessionario dovrà provvedere totalmente a suo carico nel pieno rispetto delle norme ed in particolare del D.lgs 152/2006 e ss.ii.mm.

B) OPERAZIONI CIMITERIALI

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni cimiteriali da eseguirsi su richiesta di privati e/o disposti dagli uffici comunali competenti, o dall'Autorità Giudiziaria nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da:

- a. Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
- b. D.P.R. 285/90
- c. Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed altre disposizioni di legge in materia
- d. Legge Regionale n. 19/2004 e successivi atti normativi
- e. D.lgs 81/2008

A titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi comprendono:

1. tutte le operazioni e prestazioni necessarie per l'esecuzione delle tumulazioni ed inumazioni di salme e resti mortali, in tutti i cimiteri comunali. Il servizio comprende la fornitura di mano d'opera, materiali di consumo ed attrezzature;

2. tutte le operazioni e prestazioni necessarie per l'esecuzione di esumazioni, estumulazioni, smaltimento di rifiuti provenienti da estumulazioni ed esumazioni, di traslazioni di resti mortali o salme richieste da privati per loro esigenze particolari e/o disposte d'ufficio a termini di legge e/o regolamenti, ordinarie e straordinarie, in tutti i cimiteri comunali, eseguite d'intesa con i competenti uffici comunali con i quali, a cura esclusiva del Concessionario, dovranno tenersi gli opportuni contatti. Il servizio comprende la fornitura di mano d'opera, materiali di consumo ed attrezzature;
3. collocazione e rimozione delle lapidi di qualsiasi tipo e da chiunque richiesto. Il servizio comprende la mano d'opera, attrezzature e materiali di consumo; il servizio si compie con l'eventuale consegna della lapide agli utenti interessati o persona da loro designata, e con la successiva presa in consegna per il montaggio;
4. inumazione dei feretri compreso ogni onere di scavo e tombamento della fossa con formazione del tumulo sagomato, fornitura eventuale di nuovo terreno, o trasporto a rifiuto in siti autorizzati di quello eccedente e non suscettibile di sistemazione in luogo, compresa la collocazione di semplice cippo o croce, lapide, monumento semplice o complesso. Il servizio comprende la mano d'opera, attrezzature e materiali di consumo;
5. inumazione ed esumazione di urne cinerarie compreso ogni onere di scavo e tombamento della fossa con formazione del tumulo sagomato, fornitura eventuale di nuovo terreno, o trasporto a rifiuto in siti autorizzati di quello eccedente e non suscettibile di sistemazione in luogo, compresa la collocazione di semplice cippo o croce. Il servizio comprende la mano d'opera, attrezzature e materiali di consumo;
6. tumulazione dei feretri in loculi a colombari, tombe di famiglia ed edicole funerarie private. Il servizio comprende la mano d'opera, le attrezzature e i materiali di consumo;
7. esumazioni ed estumulazioni, a richiesta dell'Amministrazione e dell'autorità Giudiziaria, o emergenti da programmi ordinari e/o straordinari, compreso ogni onere derivante dallo scavo, demolizione, raccolta dei resti mortali, deposizione degli stessi nelle cassette di zinco in caso di nuova tumulazione dei resti, o collocamento negli ossari comuni, negli appositi sacchetti;
8. raccolta, cernita, disinfezione, confezionamento, trasporto dei rifiuti cimiteriali risultanti da esumazioni o estumulazioni, compreso ogni onere anche legale e normativo di smaltimento;
9. apertura loculo, disinfezione dello stesso e successivo reincasso del feretro e ritumulazione in loculo, in caso di fuoriuscita di liquido organico o per evidenti problemi di ordine sanitario, compresa mano d'opera, attrezzature e materiali di consumo;
10. chiusura di loculi, compresi quelli di sepoltura privata, divenuti liberi in seguito a traslazioni o estumulazioni e per qualsiasi altro motivo, con mattoni ed intonaco e tinteggio sino a circa 5 cm. dal bordo superiore dell'avello;
11. spargimento di ceneri in campo comune in occasione di cerimonia pubblica o privata;
12. ritiro delle autorizzazioni alla sepoltura con successiva consegna di copia agli uffici comunali preposti alla conservazione, mantenimento a cura della Ditta concessionaria di contatti giornalieri o ogni qual volta sia necessario di rapporti personali o telefonici con i preposti uffici comunali per l'organizzazione dei servizi;
13. tenuta e regolare compilazione in duplice copia dell'apposito registro di cui all'art.52 D.P.R. 285/90, e di ogni altro registro previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità fissate dalla normativa stessa.- Relativamente ad ogni operazione mortuaria dovranno essere indicate le

generalità del defunto, il luogo preciso in cui è deposta la salma, l'autorizzazione alla sepoltura e tutti i dati che la Legge ed i regolamenti pongono a carico del custode, nonché consegna degli stessi agli uffici comunali preposti alla sua conservazione, ad avvenuta ultimazione;

14. compilazione degli appositi formulari, registri ed ogni atto di cui al TU Ambiente e ss.ii.mm., in occasione di operazioni di trasporto e smaltimento di resti mortali e feretri, conseguenti ad esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie;

15. reperibilità per assistenza e prestazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria in ordine ad autopsie.

In caso di posa o rimozione di monumenti di particolare valore e pregio il concessionario potrà sottrarsi all'obbligo di servizio rimettendolo al richiedente, senza peraltro sottrarsi all'obbligo di presenza e vigilanza durante le operazioni all'interno dei cimiteri.

C) GESTIONE LAMPADE VOTIVE

La gestione dell'illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Fornovo Taro deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali di Polizia Mortuaria, nonché della normativa in materia nazionale e regionale vigente.

La gestione del servizio è rivolta a tutti gli impianti di illuminazione esistenti ed ai futuri ampliamenti da realizzarsi a cura e spesa delle Amm.ni Com.li e/o da privati. Dovrà quindi comprendere anche l'illuminazione di sepolture private individuali, tombe di famiglia, fosse in campo comune.

Gli impianti che la Ditta in regime di concessione è tenuta a gestire sono costituiti:

per ogni singolo cimitero, da una rete BT con tensione di alimentazione fase neutro 220 V – 50 Hz con partenza a valle del quadro elettrico di consegna energia di proprietà Enel costituita da quadro elettrico ed eventuale rete di distribuzione BT a 220 V verso il trasformatore. Trasformatore per la riduzione della tensione BT a SELV mediante trasformatori di sicurezza e tutte le linee di distribuzione SELV a vista e sotto traccia, in arcate e gallerie, ed interrate; i cavi di distribuzione sino ad ogni singola lampada, il porta lampada e la lampadina; tutti gli accessori (pozzetti, passacavi, scatole, tappi ecc.) agli impianti di cui sopra.

La potenza contrattuale impegnata per l'energia elettrica di ogni impianto cimiteriale è attualmente la seguente:

1- cimitero del Capoluogo	kW 3
2- cimitero di Piantonia	kW 1,5
3- cimitero di Sivizzano	kW 1,5
4- cimitero di Vizzola	kW 1,5
5- cimitero di Neviano dè Rossi	kW 3

Sono esclusi dalla gestione i manufatti d'arte funeraria di proprietà privata.

Oneri a carico del concessionario:

1. Trasmissione annuale, entro il 31 gennaio, all'Ufficio Cimiteri del Comune di Fornovo Taro:

- a. elenco delle nuove utenze.
- b. elenco delle utenze disdettate o staccate per morosità.
- c. ruolo annuale aggiornato su supporto informatico in formato Excel. Il ruolo annuale dell'ultimo anno di gestione dovrà essere trasmesso al Comune entro il 20 di agosto.
- d. L'accertamento della mancata rispondenza a quanto dichiarato verrà perseguito a norma di Legge.

2. Stipula dei nuovi contratti e riscossione del canone annuale d'utenza e dei corrispettivi per nuovi allacci con le modalità di seguito specificate:
 - a. l'attivazione di nuove lampade votive avverrà con la sottoscrizione di apposito contratto tra concessionario e nuovo utente. L'attivazione comporterà il pagamento di un corrispettivo quale "contributo fisso d'impianto" e di un canone annuale.
 - b. per istanze di attivazione presentate in corso d'anno, il canone annuo verrà calcolato in dodicesimi con decorrenza dal mese successivo a quello della attivazione.
 - c. gli utenti potranno revocare i contratti mediante comunicazione scritta indirizzata al gestore del servizio, che se effettuata in corso dell'anno non darà diritto ad alcun rimborso.
 - d. assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti corrispettivi in misura diversa da quella determinata contrattualmente con i Comuni.
 - e. predisposizione e recapito a tutti gli utenti, per consentire il pagamento del canone annuale o l'attivazione di lampada, di appositi bollettini di conto corrente postale con riportata la causale di versamento ed il nominativo dei defunti al quale si riferiscono. Il concessionario sarà libero di accettare a suo insindacabile giudizio pagamenti "brevi mani" presso la propria sede od in altro sito da lui gestito, dietro rilascio di ricevuta di pagamento che riporti i dati sopra descritti.
 - f. in caso di mancato pagamento da parte dell'utenza del canone annuale nei termini fissati, dovrà essere rispettata dal gestore la procedura prevista nei rispettivi Regolamenti Comunali per l'interruzione del servizio.
3. Gestione e manutenzione degli impianti per i quali il concessionario, al fine di garantire il regolare e continuo funzionamento degli stessi, dovrà provvedere alle seguenti operazioni, indicate in modo indicativo e non esaustivo:
 - a. sostituzione lampade spente
 - b. sostituzione porta lampade non più funzionanti
 - c. disattivazione lampade in caso di utenti morosi con le procedure di regolamento com.le
 - d. esecuzione nuovi allacci e attivazione nuove utenze
 - e. ripristino di impianti, linee elettriche sottotraccia, fuori traccia ed interrato, sostituzione di scatole, rifacimento di giunti ovunque realizzati, riparazioni di trasformatori con sostituzione provvisoria in attesa del ripristino.
 - f. esecuzione di scavi, rinterri, rappezzi di intonaco, di tinteggio e tutte le opere edili accessorie necessarie e derivanti dalla gestione del servizio.

Tutti gli interventi di manutenzione e/o rinnovamento dovranno essere scrupolosamente eseguiti nel rispetto delle norme CEI.

Le attivazioni delle nuove utenze dovranno essere eseguite entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta e pagamento del corrispettivo da parte dell'utenza.

La riattivazione delle lampade spente dovrà essere effettuata al massimo entro il decimo giorno dalla segnalazione da parte dell'utenza.

Nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno il gestore (prima della commemorazione dei defunti) dovrà effettuare una verifica straordinaria sulle lampade votive attive nei cimiteri comunali e provvedere d'ufficio alla sostituzione delle lampadine eventualmente non funzionanti.

4. Pagamento utenze energia elettrica
Il concessionario dovrà sottoscrivere contratto di fornitura energia elettrica subentrando alle attuali utenze entro il termine massimo del mese successivo all'affidamento in concessione.

ART. 3 - CREAZIONE DI SPORTELLO PER “SERVIZI CIMITERIALI”

Il concessionario, ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, metterà a disposizione dei competenti uffici comunali numeri di telefono fissi o mobili in modo da rendere reperibile il personale necessario per urgenze, servizi funebri e per consentire i primi passaggi di consegne entro la settimana lavorativa dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione.

Il concessionario dovrà entro 10 giorni dall'inizio del rapporto di concessione mettere a disposizione almeno un recapito telefonico, fax, ed indirizzo di posta elettronica anche certificata per comunicazioni di servizio da parte degli uffici comunali e per gli utenti.

Entro tale termine in ogni complesso cimiteriale dovrà essere esposto nelle apposite bacheche e/o in luogo da concordare con i Comuni, cartello riportante l'indicazione della ditta concessionaria, recapito, n. telefono e fax.

Entro e non oltre 30 giorni dall'inizio della concessione su ogni territorio comunale dovrà essere attivata sede per attività di sportello servizi cimiteriali, con apertura minima al pubblico di 3 ore settimanali in giorni da concordare con i Comuni. Allo sportello gli utenti potranno rivolgersi per:

- a) richiesta nuovi allacci
- b) disdetta utenze
- c) segnalazione lampade spente e malfunzionamento impianti
- d) pagamento canone annuale e corrispettivo allaccio
- e) qualsiasi informazione relativa ai servizi in concessione

Il locale per l'attività di sportello di cui al presente articolo sarà messa a disposizione da ogni singola Amministrazione Comunale secondo le proprie disponibilità e necessità.

Il concessionario dovrà inoltre garantire un servizio di reperibilità telefonica giornaliera dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 di tutti i giorni feriali e prefestivi.

Il concessionario raddoppierà i giorni e gli orari di apertura al pubblico dello sportello per il periodo di quindici giorni (gg.15) antecedenti le scadenze annuali di pagamento canoni lampade votive e nel mese di ottobre.

Entro sette giorni dall'apertura dello sportello il concessionario dovrà provvedere all'integrazione delle informazioni esposte nel cartello di cui sopra.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'ufficio dei servizi cimiteriali del comune trasmetterà al gestore del servizio l'elenco delle lampade votive attive alla data del **31/12/2022** nonché i dati relativi agli utenti nei modi e nei supporti che riterranno opportuni agevolando per quanto possibile l'estrazione e l'utilizzo dei dati da parte del concessionario che dovrà affrontare eventuali spese relative.

Nel caso di esecuzione di operazioni cimiteriali per le quali non fosse possibile reperire famigliari dei defunti, l'Amministrazione Comunale di riferimento si farà carico degli oneri relativi.

ART. 5 – ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE

La Concessione non comprende:

1. la fornitura di lapidi o accessori di arte funeraria, la cremazione e tutto quanto non contemplato o compreso nelle tariffe cimiteriali.
2. i lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari in cappelle private, tombe di famiglia o cappelle gentilizie ed in generale in concessione privata, fatta eccezione per il nuovo allaccio di lampade votive, la sostituzione di lampade e portalampe. Il concessionario potrà comunque proporsi in regime di libero mercato per l'esecuzione delle opere.

ART. 6 - DURATA CONTRATTUALE – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La concessione dei servizi cimiteriali in oggetto avrà decorrenza dal ../../. e terminerà il ../../. (durata presunta 24 mesi).

Tale verifica di corretta ed efficace esecuzione sarà eseguita da ogni Amministrazione Comunale, mediante proprio incaricato, entro tre 3 mesi antecedenti il ../../., e prevederà il controllo delle corti cimiteriali mediante sopralluoghi tesi a valutare lo stato di manutenzione e di conservazione del patrimonio immobiliare di proprietà dei rispettivi Enti presi in consegna dal concessionario, nonché il mantenimento in efficienza delle attrezzature ed impianti.

Concorreranno a formulare un giudizio di adeguatezza del servizio reso eventuali contestazioni e/o richiami espressi nei confronti del concessionario da parte dei singoli Comuni.

Successivamente entro il mese successivo alla verifica di corretta ed efficace esecuzione ogni ente provvederà a dare informazione al Concessionario circa l'eventuale proroga della concessione mediante sottoscrizione di un nuovo contratto, o in merito all'eventuale conclusione del rapporto contrattuale.

ART. 7 - QUANTIFICAZIONE CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi affidati in concessione è costituito dalle entrate derivanti al concessionario per le prestazioni di cui all'art. 2 lett. b) e c), quantificate in relazione alle tariffe determinate dalle Amministrazioni Comunali ed al numero delle operazioni eseguite e lampade attivate e gestite.

ART. 8 - ADEGUAMENTO PREZZI

Le tariffe di cui all'allegato A) alla presente convenzione, che concorrono alla determinazione del corrispettivo di concessione di cui all'art. 7) si intendono fisse ed di invariabili per il primo anno e quindi sino al 31.12.2024. Dall'inizio del secondo anno tali tariffe verranno adeguate, con decorrenza 1° gennaio, sulla base all'indice Istat relativo alla categoria costo vita operai e impiegati (senza tabacchi) riferito al mese di ottobre dell'anno precedente. Le tariffe aggiornate annualmente mediante applicazione indice Istat verranno recepite con determina del responsabile del competente settore.

Modifiche e/o integrazioni ulteriori alle tariffe succitate saranno possibili solo su specifica, motivata ed argomentata richiesta del concessionario per sopravvenute disposizioni normative che incidano sullo svolgimento dei servizi oppure per aumenti dei costi relativi alla gestione dei servizi in concessione superiori a tre punti percentuali rispetto all'incremento Istat medio annuo.

In questo caso le Amministrazioni Comunali istituiranno apposita commissione congiunta, costituita da un funzionario del Settore Lavori Pubblici, dal Resp. del Servizio Cimiteriale, e da rappresentante della Ditta Concessionaria o suo delegato.

ART. 9 –CANONE DI CONCESSIONE

La ditta concessionaria corrisponderà al Comune il canone annuo offerto in sede di gara entro il 30 aprile di ogni anno.

Il canone di concessione verrà annualmente incrementato in misura percentuale pari all'aumento delle tariffe.

Qualora il totale delle entrate accertate discostasse, in misura superiore al 5% (cinque per cento) da quello preso come riferimento annuo per la determinazione del canone di concessione, il canone da corrispondere ai Comuni nell'anno successivo verrà rideterminato applicando alla parte eccedente il 5% un adeguamento del 30%.

Eventuale conguaglio sull'ultimo anno di concessione verrà corrisposto entro trenta giorni dalla scadenza della stessa.

ART. 10 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO

Il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente contratto, per la manutenzione delle aree, la pulizia, la manutenzione del verde e degli immobili, nonché le attrezzature per la movimentazione dei feretri per le operazioni di inumazione e tumulazione in ogni tipo di sepoltura, in misura tale da poter svolgere almeno un servizio in tutti i cimiteri.

Tutte le attrezzature dovranno essere in buono stato d'uso, omologate ed a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii

La dotazione dei mezzi, dovrà essere sempre mantenuta in piena efficienza ed eventualmente sostituita o integrata in proporzione alle eventuali aumentate necessità o mutate esigenze, a spese dell'impresa e senza diritto alcuno di maggiori compensi ed indennità di sorta.

I Comuni potranno richiedere l'adozione di mezzi, veicoli, attrezzi od altro che ritengano più idonei all'espletamento dei servizi richiesti; inoltre potranno autorizzare su proposta del concessionario l'uso di nuove tecniche di lavoro, nonché l'impiego, previo esperimento pratico, di nuove attrezzature, a spese dell'impresa stessa.

ART. 11 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI – STATO DI CONSISTENZA INIZIALE E FINALE

Tutti gli impianti e gli immobili dati in concessione sono e rimarranno di proprietà del Comune.

Alla scadenza della concessione tutti gli impianti, anche quelli eventualmente realizzati dal concessionario nel periodo contrattuale, si intendono di proprietà del Comune, senza che nessun rimborso sia dovuto, fatta eccezione per quanto contemplato nel successivo art. 12.

Entro trenta giorni lavorativi dall'inizio del rapporto di concessione, l'ufficio tecnico di riferimento ed il concessionario eseguiranno sopralluogo presso ogni struttura cimiteriale redigendo in contraddittorio apposito verbale di consistenza, **da cui risulti in modo esaustivo lo stato di manutenzione; a tale sopralluogo dovrà presenziare l'attuale concessionario.**

Da tale verbale dovrà chiaramente risultare la dotazione impiantistica, strumentale e di attrezzature, nonché la descrizione puntuale delle loro condizioni di manutenzione.

Medesimo sopralluogo con redazione di verbale in contraddittorio dovrà essere redatto entro il 15 novembre 2025.

ART. 12 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MODIFICHE AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI.

Il concessionario avrà la facoltà durante la vigenza contrattuale di proporre, con esecuzione totale a proprio carico, all'Amministrazione Comunale innovazioni tecnologiche o strutturali agli impianti cimiteriali e loro dotazioni che ritenga possano migliorarne la funzionalità e che possano produrre economie di gestione.

A tale scopo il concessionario dovrà presentare progetto tecnico con relativo piano di spesa e di ammortamento.

L'Amministrazione Comunale competente si riserverà di approvare il progetto ed eventualmente partecipare alla spesa.

ART. 13 - PERSONALE DELLA DITTA CONCESSIONARIA

Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi e le operazioni di cui alla presente convenzione. A tal fine il concessionario dovrà produrre, entro quindici giorni dall'inizio del rapporto, l'elenco nominativo del personale con rispettiva qualifica destinato ai servizi in concessione. Il Comune potrà avanzare

richiesta motivata di incremento del numero degli operatori se ritenuto inadeguato in relazione alle funzioni date in concessione.

Il personale dovrà operare in apposita divisa, essere dotato di cartellino di riconoscimento da appuntare sulla divisa, e mantenere un comportamento consono al rispetto di tutti i regolamenti e normative inerenti.

Il concessionario, su motivata richiesta dei Comuni, è tenuto a sostituire il personale che si trovasse in contrasto con la disposizione del comma precedente.

Il concessionario è tenuto, su semplice richiesta delle Amministrazioni, a dare dimostrazione di avvenuta regolare assunzione e di rispetto delle normative retributive e contributive.

Ogni operazione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare per ogni operazione dovrà essere garantito il personale adeguato, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa in merito alla movimentazione dei carichi.

Relativamente ad interventi su impianti elettrici, il personale operante dovrà possedere i requisiti professionali di legge.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA CONCESSIONARIA

Il concessionario é totalmente responsabile dei danni derivanti da colpa, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte che a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o alle aree ed agli impianti, attrezzature ed arredi dati in concessione.

Il concessionario costituisce polizza assicurativa di responsabilità civile avente efficacia per tutta la durata della concessione, a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, da collaboratori e da ogni soggetto (persona fisica/giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto della concessione, con le seguenti caratteristiche minime:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00
- sezione RCO massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00 con il limite per prestatore di lavoro infortunato di €. 1.000.000,00.

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad €. 500.000,00;
- responsabilità civile conduzione ed uso di beni di proprietà;
- danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad €. 150.000,00;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (luoghi in cui si svolge l'attività oggetto della presente concessione).

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta Concessionaria del Servizio.

Eventuali scoperti o franchigie previste della polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente concedente e/o del Danneggiato.

L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta all'Ente concedente e non costituirà esimente per il concessionario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

Il Concessionario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell'esecuzione del contratto, al patrimonio del comune a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché di utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.

A prescindere da eventuali conseguenze penali, il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Ogni danno arrecato in occasione della esecuzione dei servizi in concessione ai manufatti od impianti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere rimosso e/o risarcito a spese e cura del concessionario al più presto e comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dalla Amministrazione comunale.

In caso di inesatto o ritardato adempimento da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni necessarie, con rivalsa per l'ammontare della spesa ordinata dall'Amministrazione Comunale sul deposito cauzionale versato al Comune.

E' obbligo del Concessionario, pena la nullità assoluta del contratto di concessione, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e succ. modif. e integrazioni.

ART. 15 - CONTROLLI

I controlli sul servizio in oggetto sono esercitati dagli uffici comunali preposti.

A tale fine, personale comunale potrà procedere senza preavviso ad accessi ed ispezioni al fine di verificare l'esatto svolgimento del servizio dato in concessione ed il rispetto delle norme contrattuali.

ART. 16 - PENALITÀ

Qualora venisse accertata inadempienza anche parziale di quanto previsto dalla presente concessione, dal D.P.R. 285/90 e dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria, verrà redatto apposito verbale di contestazione ed alla Ditta verrà addebitata una penalità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni infrazione, secondo la gravità dell'inadempienza ad esclusivo giudizio del Comune.

In particolare le sanzioni saranno dei seguenti importi nei casi di:

- a) riscontrata inadempienza nei servizi di pulizia, per incuria e per intempestivo intervento manutentivo: € 260,00
- b) mancata presenza del numero di personale necessario alle operazioni di inumazione e/o tumulazione e/o traslazione € 520,00.

Tale penale è ripetibile per ogni violazione occorsa nell'arco della stessa giornata.

Il concessionario potrà fare opposizione al verbale di contestazione entro 15 giorni dal suo ricevimento, esponendo le proprie ragioni al responsabile del procedimento che è tenuto a pronunciarsi in merito entro i successivi 15 giorni.

Ove le inadempienze si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune, previa diffida ad adempiere, si riserva la facoltà di provvedere autonomamente al ripristino dell'inefficienza, con spese a carico del concessionario, sino all'importo massimo del 10% del canone di concessione stimato, oltre a tale limite si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

E' vietata alla ditta la cessione totale o parziale del contratto di concessione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare controlli sulla gestione della concessione anche nei confronti di terzi incaricati dal concessionario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto fino a quando il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione o scissione non ha effettuato le comunicazioni di cui all'art.1 DPCM 187/91 e non ha documentato il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della concessione. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione il Comune può motivatamente opporsi al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi sul contratto di concessione, qualora il subentrante non possieda i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'oggetto della concessione.

ART. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La ditta concessionaria è obbligata ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera.

In particolare ai lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi.

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La ditta dovrà, prima dell'inizio del servizio, trasmettere ai Comuni interessati l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero della posizione assicurativa presso gli enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

L'Amministrazione procederà periodicamente a verificare la sussistenza dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e la regolarità contributiva della ditta concessionaria.

ART. 19 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE

Qualunque controversia dipendente dalla presente concessione può essere risolta mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della concessione possono essere deferite ad arbitri se le parti concordano di ricorrervi.

Il collegio arbitrale sarà composto da 3 membri e ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto. Il presidente è scelto di comune accordo tra le parti o su loro mandato dagli arbitri delle parti.

All'arbitrato si applicano le previsioni di cui all'art.209 D. Lgs 50/2016.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà risolvere il contratto in qualunque tempo nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali tali da concretizzare grave inadempimento contrattuale;
- b) abbandono ingiustificato del servizio;
- c) riscossione di corrispettivi dall'utenza in misura superiore a quella determinata dal Comune;
- d) emanazione a carico della concessionaria di provvedimento definitivo con cui è stata disposta l'applicazione di una misura di prevenzione (art.3 L. 1423/56 ed artt.2 e ss.L. 575/65) o di sentenza passata in giudicato per frodi nei confronti del concedente, degli appaltatori, dei fornitori, dei lavoratori e di altri soggetti interessati alla presente concessione, nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza del lavoro e la regolarità contributiva.

e) produzione di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci;

La procedura di risoluzione sarà attivata dal responsabile del procedimento che contesterà la causa di risoluzione alla concessionaria, assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni preceduta, o scaduto il termine senza che la concessionaria abbia risposto, verrà pronunciata la risoluzione.

Il procedimento di risoluzione contrattuale deve concludersi entro 40 giorni.

In caso di risoluzione contrattuale il Comune procederà ad incamerare la cauzione che, in misura pari al 10% del corrispettivo presunto di concessione, la ditta sarà tenuta a costituire in sede di stipula di contratto.

In caso di risoluzione contrattuale il Comune potrà trattenere le opere e gli impianti non asportabili se ritenuti ancora utilizzabili, corrispondendo alla concessionaria il valore delle opere e degli impianti non ancora ammortizzato e quantificato nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere ed impianti al momento del recesso.

Convenzione per la concessione dei servizi cimiteriali in Fornovo di Taro

ALLEGATO A

TARIFFE PER L'ANNO 2023

(comprehensive di oneri per la sicurezza stimati nella misura del 2,5% di media)

DESCRIZIONE TARIFFA	IMPORTO IVA ESCLUSA
TUMULAZIONI	
TUMULAZIONE SALMA IN AVELLO DI TESTA 1/2/3 FILA partendo dal basso	€ 148,00
TUMULAZIONE SALMA IN AVELLO DI TESTA 4/5/6 FILA	€ 200,00
TUMULAZIONE SALMA IN AVELLO DI LISTA	€ 210,00
TUMULAZIONE RESTI MORTALI / URNA CINERARIA IN AVELLO DI TESTA OCCUPATO (ESCLUSO COSTI X LAPIDE)	€ 115,00
TUMULAZIONE RESTI MORTALI / URNA CINERARIA IN AVELLO DI TESTA LIBERO (ESCLUSO COSTI X LAPIDE)	€ 148,00
SUPPLEMENTO PER TUMULAZIONE RESTI MORTALI O URNA AVELLO DI LISTA OCCUPATO	€ 50,00
SUPPLEMENTO PER TUMULAZIONE RESTI MORTALI O URNA IN AVELLO DI LISTA LIBERO	€ 75,00
TUMULAZIONE RESTI MORTALI O URNA CINERARIA IN CELLETTA	€ 73,00
ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI	
ESTUMULAZIONE DA CELLETTA	€ 73,00
ESTUMULAZIONE ORDINARIA E RIDUZIONE RESTI MORTALI CON DEMOLIZIONE LAPIDE	€ 180,00
ESTUMULAZIONE ORDINARIA E RIDUZIONE RESTI MORTALI CON RIMOZIONE LAPIDE 1-3 FILA	€ 220,00
ESTUMULAZIONE ORDINARIA E RIDUZIONE RESTI MORTALI CON RIMOZIONE LAPIDE 4-7 FILA	€ 250,00
SUPPLEMENTO PER LAPIDE DI LISTA	€ 50,00
TENTATA ESTUMULAZIONE SALMA NON MINERALIZZATA CON RIPOSIZ. IN LOCULO + SMALTIMENTO + CASSONE IN ZINCO	€ 700,00
ESTUMULAZIONE ED INUMAZIONE SALMA NON MINERALIZZATA	€ 520,00
ESTUMULAZIONE CON PREP. SALMA PER CREM. CON CASSA CARTONE (ESCLUSO SMALT.) CON DEMOL. LAPIDE	€ 180,00
ESTUMULAZIONE CON PREP. SALMA PER CREM. CON CASSA LEGNO (ESCLUSO SMALT.) CON DEMOL. LAPIDE	€ 250,00
ESTUMULAZIONE RESTI MORTALI / URNA CINERARIA IN AVELLO DI TESTA OCCUPATO (ESCLUSO COSTI X LAPIDE)	€ 115,00
TRASLAZIONE DI FERETRI GIA' TUMULATI IN LOCULO IN UN CIMITERO DEL COMUNE (ESCLUSO COSTI X LAPIDE)	€ 300,00
TRASLAZIONE DI FERETRI GIA' TUMULATI, IN ALTRO COMUNE (CON DEMOLIZIONE LAPIDE)	€ 190,00
SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESTUMULAZIONE	€ 180,00
DEMOLIZIONE CASSONE O TOMBINO IN CEMENTO	€ 370,00
ESTUMULAZIONE SINGOLA SALMA DA CASSONE O CEMENTO	€ 180,00
SANIFICAZIONI	
SANIFICAZIONE AVELLO DI TESTA GIA' OCCUPATO CON REINCASSO (escluso cassone in zinco)	€ 285,00
SUPPLEMENTO PER SANIFICAZIONE AVELLO DI LISTA	€ 110,00
SANIFICAZIONE LOCULO SENZA REINCASSO	€ 85,00
ISPEZIONE LOCULO OCCUPATO SENZA ALTRA OPERAZIONE	€ 90,00
INUMAZIONI	
INUMAZIONE SALMA	€ 450,00
INUMAZIONE URNA CINERARIA IN APPOSITO CAMPO	€ 155,00
SUPPLEMENTO PER RIMOZIONE ZINCO	€ 80,00
ESUMAZIONI	
ESUMAZIONE SALMA MINERALIZZATA	€ 520,00
ESUMAZIONE SALMA CON INUMAZIONE IN CAMPO DI ROTAZIONE	€ 650,00
ESUMAZIONE SALMA NON MINERALIZZATA CON INUMAZIONE STESSA FOSSA	€ 460,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER TRASLAZIONE	€ 1.200,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER MOTIVI GIUDIZIARI	€ 700,00
ESUMAZIONE URNA CINERARIA CAMPO APPOSITO	€ 155,00
SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE	€ 75,00
INTERVENTI SULLE LAPIDI	
SMONTAGGIO E MONTAGGIO LAPIDE CON BORCHIE 1/2/3 FILA	€ 36,00
SMONTAGGIO E MONTAGGIO LAPIDE CON BORCHIE 4/5/6 FILA	€ 62,00
SMONTAGGIO E MONTAGGIO LAPIDE DOPPIA O DI LISTA CON BORCHIE 1/2/3 FILA	€ 80,00
SMONTAGGIO E MONTAGGIO LAPIDE DOPPIA O DI LISTA CON BORCHIE 4/5/6 FILA	€ 140,00
MONTAGGIO O SMONTAGGIO LAPIDE MURATA SINGOLA 1/2/3 FILA	€ 52,00
MONTAGGIO O SMONTAGGIO LAPIDE MURATA SINGOLA 4/5/6 FILA	€ 82,00
MONTAGGIO O SMONTAGGIO LAPIDE MURATA DOPPIA O LINEARE 1/2/3 FILA	€ 148,00
MONTAGGIO O SMONTAGGIO LAPIDE MURATA DOPPIA O LINEARE 4/5/6 FILA	€ 200,00
SMONTAGGIO E MONTAGGIO LAPIDE MURATA SINGOLA 1/2/3 FILA	€ 105,00

SMONTAGGIO E MONTAGGIO LAPIDE MURATA SINGOLA 4/5/6 FILA	€ 155,00
SMONTAGGIO E MONTAGGIO LAPIDE MURATA DOPPIA O LINEARE 1/2/3 FILA	€ 205,00
SMONTAGGIO E MONTAGGIO LAPIDE MURATA DOPPIA O LINEARE 4/5/6 FILA	€ 255,00
MONTAGGIO FASCIA TRA LE LAPIDI	€ 50,00
MONTAGGIO E SMONTAGGIO LAPIDE DA CELLETTA	€ 31,00
INTERVENTI SUI MONUMENTI	
MONTAGGIO O SMONTAGGIO SOLO LAPIDE INUMAZIONI ED ESUMAZIONI	€ 52,00
MONTAGGIO MONUMENTO SEMPLICE LAPIDE E CONTORNO PER INUMAZIONI	€ 105,00
ALTRE OPERAZIONI	
DISPERSIONE CENERI IN AREA DEDICATA	€ 50,00
CONFERIMENTO RESTI IN OSSARIO/CINERARIO COMUNE	GRATUITO
MISURAZIONE PREVENTIVA DEL LOCULO	€ 90,00
TARIFFA ORARIA PER LAVORI NON IN ELENCO PER UNITA' DI PERSONALE IMPIEGATO	€ 30,00
PROSCIUGAMENTO TOMBA CON APERTURA E CHIUSURA	€ 250,00
SALDATURA CASSETTINA	€ 15,00
SALDATURA RIVESTIMENTO	€ 50,00
TARGHETTA	€ 10,00
CASSETTINA SEMPLICE	€ 30,00
CASSETTINA DOPPIA	€ 40,00
CASSA IN ZINCO INTERNA CON SALDATURA	€ 250,00
RIVESTIMENTO IN ZINCO	€ 300,00
RIVESTIMENTO IN ZINCO FUORI MISURA	€ 350,00
CONTENITORE URNE PER SEPOLTURA IN FOSSA	€ 60,00
CASSA CARTONE PER INCONSUNTI	€ 65,00
CASSA IN LEGNO PER INCONSUNTI	€ 130,00
TRASPORTO RESTI MORTALI IN CREMAZIONE	€ 80,00
PRATICHE PER TRASPORTO E RITIRO CENERI	€ 75,00
TARIFFA CREMAZIONE RESTI MORTALI (COME DA TARIFFA NAZIONALE PREVISTA)	€ 394,10
TARIFFA CREMAZIONE RESTI OSSEI (COME DA TARIFFA NAZIONALE PREVISTA)	€ 170,52
LAMPADE VOTIVE	
CANONE ANNUO	€ 15,00
ALLACCIO LAMPADA SEPOLTURA INDIVIDUALE	€ 25,00
ALLACCIO LAMPADA TOMBE DI FAMIGLIA	€ 35,00